



## Tribunale di Udine

### 2<sup>a</sup> sezione civile

#### DECRETO

Il Giudice dott. Andrea Zuliani;

nel procedimento n° 11/2020 Reg. Liq. Patr., introdotto da

**Mario BARBIERA e Tiziana PAOLUZZI**, con gli avvocati Francesco Marco Bianchi e Matteo Notaro;

letto il ricorso ai sensi dell'art. 14-ter legge n° 3 del 2012 per liquidazione del patrimonio dei debitori in stato di sovraindebitamento, depositato il 7/8/2020;

viste le integrazioni documentali depositate entro il termine assegnato;

sentiti all'udienza del 5/10/2020 la parte ricorrente e il professionista nominato in funzione di O.C.C.;

rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto i debitori hanno la residenza nel circondario;

b) i debitori sono in stato di chiaro sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6, comma 2°, lett. a), legge n° 3 del 2012, perché hanno debiti, in prevalenza comuni, per circa € 750.000, sono sottoposti ad azione esecutiva per espropriazione immobiliare, non sono proprietari di beni mobili di qualche valore e godono di un solo reddito da lavoro autonomo, risorse insufficienti a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;

c) i debitori non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n° 3 del 2012, nessuno dei due rivestendo la qualità di imprenditore commerciale fallibile, né di socio illimitatamente responsabile di società fallibile;

d) i debitori non hanno mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla legge n° 3/2012;

rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno (doc. A);
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (in allegato alla relazione particolareggiata del professionista);
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico (doc. D);
- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare (doc. C);
- l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione sullo stato di possesso e degli atti dispositivi posti in essere nel quinquennio (in allegato alla relazione particolareggiata del professionista e doc. B);

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dal dott. Ricciotti Ricci, professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15, comma 9°, legge n° 3 del 2012;

rilevato che, allo stato, non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che, allo stato, non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti (art. 14-ter, comma 6°, legge n° 3 del 2012) le cose mobili impignorabili perché strettamente necessarie alla vita quotidiana, di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c., e i crediti impignorabili, ai sensi dell'art. 545 c.p.c.;

considerato che i ricorrenti convivono insieme a due figlie maggiorenni, ma prive di lavoro stabile (che, comunque, sono attualmente entrambe assunte quali dipendenti, sia pure a tempo parziale e determinato), e che Tiziana Paoluzzi è casalinga e, dunque, priva di reddito da lavoro, sicché l'unico componente della

famiglia ancora in grado di produrre un reddito significativo e costante è il dott. Mario Barbiera, medico odontoiatra;

rilevato che i ricorrenti dichiarano la necessità, per le spese correnti dell'intero nucleo familiare, della somma mensile di € 3.118, alla quale, almeno in piccola misura potranno fare fronte le figlie, con i loro lavori temporanei e saltuari;

ritenuto che, in tale condizioni (e salva verifica della loro eventuale variazione in futuro), si ritiene congruo determinare la quota del reddito del dott. Barbiera da riservare ai suoi creditori in quella eccedente l'importo netto di € 2.600 mensili, da accantonare a consuntivo sulla base dei risultati della sua attività professionale, con periodicità che verrà stabilita dal liquidatore e salvo conguaglio a fine anno;

rilevato, quanto ai rapporti con le procedure esecutive pendenti a carico del debitore, che le stesse non possono proseguire, nemmeno se avviate da creditori titolari di ipoteca di primo grado, in quanto così stabilisce l'art. 14-*quinquies*, comma 2°, lett. b), della legge n° 3 del 2012, che non prevede deroga neppure per il credito ipotecario da mutuo fondiario (anche l'art. 41 comma 2°, del Testo Unico Bancario prevede tale deroga solo con riguardo al fallimento);

ritenuta l'opportunità di nominare liquidatore un professionista diverso da quello che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15, comma 8°, legge n° 3 del 2012;

P.Q.M.

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione dei beni di **Mario BARBIERA** (C.F. BRBMRA56C01L483S) e di **Tiziana PAOLUZZI** (C.F. PLZTNZ61A70L483W);

**nomina** liquidatrice la dott.ssa Francesca LINDA, con studio in Udine, via Andreuzzi n° 12 (C.F. LNDFNC67A48L483C);

**ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura della liquidatrice, presso l'Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari, in relazione a ciascun immobile di cui sono proprietari o comproprietari i debitori;

**ordina** la consegna o il rilascio alla liquidatrice di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**raccomanda** alla liquidatrice la dovuta sollecitudine nello svolgimento degli

adempimenti di sua competenza (formazione dell'inventario dei beni da liquidare, comunicazione ai creditori, formazione e comunicazione dello stato passivo, predisposizione del programma di liquidazione);

**dispone** che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet *www.fallimentiudine.com* e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con invito a consultare il sito e a rivolgersi alla liquidatrice per maggiori approfondimenti) sul quotidiano *Messaggero Veneto*, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

**dispone** che la liquidatrice depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

**precisa** che, per tutto il corso della liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

**precisa** che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili come indicato in motivazione e, quindi, anche i redditi percepiti dal dott. Mario Barbiera fino al limite dell'importo netto mensile di € 2.600;

**invita** la liquidatrice a rendere noto il presente provvedimento al giudice delle procedure esecutive immobiliari riunite al n° 53/2019 R.G.Es., per ottenere la loro dichiarazione di improcedibilità (ove la liquidatrice non ritenga, in sede di programma di liquidazione, di subentrare in esse a tutti i creditori, proseguendole);

**precisa** che dal 24/8/2020 (data di deposito del ricorso) e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3°, c.c.

*Si comunichi ai ricorrenti ed al liquidatore nominato.*

Udine, 9/11/2020

Il Giudice

dott. Andrea Zuliani